



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 115/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dai sig.ri Elisa Bottazzi (Icf: BTTLSE53B44H223G), nata a Reggio Emilia il 04/02/1953 e residente in Viano (RE), via Ronco, n. 4, e Andrea Luigi Ciacci (cf: CCCNRL77R17I462S), nato a Sassuolo (MO) il 17/10/1977 e residente a Reggio Emilia, via A. Fleming, n. 13, presentato con il patrocinio dell'avv. Annamaria Fontana;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Stefania Iotti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato che i ricorrenti (rispettivamente, madre e figlio) hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, poiché il sovraindebitamento ha un'origine comune derivante dalle garanzie personali prestate da entrambi in favore del ceto bancario per le esposizioni della società Nuova B.B.O. Srl (dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza in date 13-25/08/2010 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/09/2018 a seguito della chiusura del fallimento);

rilevato che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti (comuni) a carico dei sig.ri Bottazzi e Ciacci per circa euro 800 mila (il Ciacci ha un'esposizione debitoria di ulteriori 80 mila euro circa derivanti dal residuo debito verso la Banca mutuataria), accumulati per la quasi totalità verso gli Istituti di credito per garanzie prestate in favore della Nuova B.B.O. Srl;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili o mobili registrati né di beni comunque utilmente liquidabili;

rilevato che la sig.ra Bottazzi percepisce, a titolo di pensione di vecchiaia e reversibilità, una somma mensile di circa euro 1.450,00;

che il sig. Ciacci, invece, è impiegato a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con sede a [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 per tredici mensilità;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la sig.ra Bottazzi vive sola in un appartamento di proprietà della figlia mentre il sig. Ciacci vive assieme alla compagna e al di lei figlio minore in un appartamento di proprietà del padre della compagna ed è in attesa di un figlio;

che il sig. Ciacci è inoltre padre di un figlio minore avuto dall'unione con la precedente moglie, al cui mantenimento contribuisce tramite il versamento di un assegno mensile di euro 300,00;

che i ricorrenti hanno indicato rispettivamente in euro 1.230,00 circa (Bottazzi) ed in euro 1.264,00 circa (Ciacci) l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

rilevato che i debitori si sono resi quindi disponibile a versare, rispettivamente e per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 215,00 mensili (Bottazzi) e di euro 320,00 mensili (Ciacci);

ritenuto che l'indicazione di tali somme è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel



dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che il saldo attivo dei conti correnti di cui sono titolari (rispettivamente di euro 503,92 e di euro 342,19 alla data della domanda) sia escluso dalla liquidazione per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo dei conti corrente possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare le proprie necessità primarie di vita;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

precisato, infine, che è fatto salvo il giudizio sulla assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento al futuro giudizio di esdebitazione ex art. 282 ccii (per il quale si osserva sin d'ora che dovrà essere presentata apposita domanda);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sig.ri Elisa Bottazzi (Icf: BTTLSE53B44H223G), nata a Reggio Emilia il 04/02/1953 e residente in Viano (RE), via Ronco, n. 4, e Andrea Luigi Ciacci (cf: CCCNRL77R17I462S), nato a Sassuolo (MO) il 17/10/1977 e residente a Reggio Emilia, via A. Fleming, n. 13;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Stefania Iotti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;



IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione il saldo del [REDACTED]

[REDACTED] acceso presso [REDACTED]
[REDACTED] e del c/c postale [REDACTED] ccesso presso Poste Italiane SpA, intestati rispettivamente al sig. Ciacci e alla sig.ra Bottazzi, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dalla sig.ra Bottazzi a titolo di pensione che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.230,00;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal sig. Ciacci a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.264,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/08/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

